

Messaggio

numero

6117

data

17 settembre 2008

Dipartimento

FINANZE E ECONOMIA

Concerne

Modifica di alcuni articoli della Legge sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino (LBSCT) del 25 ottobre 1988

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

il presente messaggio per sottoporvi la modifica di alcuni articoli della Legge sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino (LBSCT) del 25 ottobre 1988.

1. INTRODUZIONE

L'ultima importante modifica della LBSCT del 25 ottobre 1988 è stata approvata dal Gran Consiglio il 10 marzo 2003 ed è stata sottoposta a referendum e accettata in votazione popolare il 14 settembre 2003. Le modifiche sono entrate in vigore il 30 giugno 2004 e hanno permesso di trasformare la Banca dello Stato del Cantone Ticino da Banca ipotecaria e commerciale in Banca universale. È importante rilevare che, grazie a tali modifiche, la Banca può meglio controllare una parte dei rischi con i quali è confrontata, utilizzando strumenti destinati a tale scopo. Questa trasformazione è, quindi, stata il primo indispensabile passo per avviare la nuova strategia dell'Istituto, denominata Visione3000, che prevede, oltre allo sviluppo degli affari e il miglioramento dell'efficienza operativa, anche e soprattutto la diversificazione delle attività dell'Istituto, che è un presupposto essenziale per ridurre i rischi.

Tuttavia, la LBSCT non è sufficientemente esplicita per quel che concerne un punto centrale della strategia, ossia la possibilità per BancaStato di acquisire il controllo di una società privata. BancaStato rimane troppo dipendente dalle operazioni su interessi: oltre il 70% dei ricavi netti sono, infatti, determinati dalle attività di bilancio. È quindi importante diversificare l'attività per ridurre i rischi. Allo scopo di raggiungere tale importante obiettivo, la strategia della Banca prevede lo sviluppo dell'attività d'amministrazione dei patrimoni. L'esperienza ha mostrato che tale sviluppo è possibile principalmente attraverso l'acquisto o il controllo di un'entità privata dedicata all'attività di "private banking". Attraverso il presente messaggio, il Consiglio di Stato vuole dunque adeguare le basi legali su cui si fonda l'attuale attività della Banca alle esigenze di diversificazione dei ricavi e contemporaneamente dei rischi, che l'Istituto ha posto quale uno degli obiettivi strategici principali della sua futura attività.

Il Dipartimento delle finanze e dell'economia (DFE) ha deciso, su incarico del Consiglio di Stato e dopo aver discusso con i rappresentanti della Banca, di proporre la modifica di alcuni articoli della LBSCT. Lo scopo di tale modifica è quello di chiarire a quali condizioni la Banca può acquisire o costituire una società privata.

2. LE RAGIONI DELLA RICHIESTA DI MODIFICA DELLA LBSCT

2.1 La strategia dell'Istituto: Visione3000

Il DFE, su incarico del Consiglio di Stato, ha analizzato la strategia della Banca, denominata Visione3000, allo scopo di comprendere le ragioni che hanno indotto il Consiglio d'amministrazione dell'Istituto a scegliere un'opzione strategica che contempla l'acquisto di una società privata attiva nel settore dell'amministrazione dei patrimoni ("private banking"). Il risultato di tale analisi è illustrato, nel modo più sintetico possibile, nei seguenti paragrafi.

La strategia dell'Istituto, elaborata nel corso del 2004 e approvata dal Consiglio d'amministrazione nel marzo del 2005, fissa i seguenti obiettivi finanziari generali:

1. aumento della redditività,
2. incremento dell'efficienza,
3. mantenimento della solidità,
4. diversificazione dei ricavi netti: riduzione dell'indice "risultati da operazioni su interessi/ricavi netti".

Il grado di miglioramento degli indici finanziari sopra elencati, da raggiungere gradualmente entro il 2009, è stato definito considerando lo scarto tra quelli di BancaStato e quelli delle altre Banche Cantionali (considerate come *benchmark*)¹.

La ragione chiave che ha portato alla decisione di valutare l'acquisto di una società privata attiva nell'amministrazione dei patrimoni, risiede essenzialmente nella necessità di raggiungere il quarto obiettivo, ossia quello della diversificazione delle fonti di ricavo.

BancaStato dipende troppo dalle operazioni su interessi. Al 31.12.2007, il risultato da operazioni su interessi rappresentava, infatti, il 72,4% del totale dei ricavi netti (CHF 108,5 milioni su CHF 149,9 milioni). In altri termini, l'Istituto dipende eccessivamente dal differenziale d'interesse tra le operazioni che modificano l'attivo e quelle che toccano il passivo di bilancio.

Le operazioni che modificano l'attivo di bilancio sono principalmente quelle legate all'attività tradizionale dell'Istituto, ossia l'erogazione di crediti all'economia ticinese (ipoteche, crediti ad aziende, a privati e ad enti pubblici). Quest'attività comporta l'assunzione da parte della Banca di un importante rischio. L'Istituto è, infatti, esposto al rischio di variazione dell'attivo (crediti erogati) in seguito a dei cambiamenti imprevisti nella capacità di pagamento delle controparti (debitori). Tale rischio, definito di credito, rappresenta circa l'85% del totale dei rischi assunti dalla Banca².

Una particolare categoria del rischio di credito, quella del rischio di concentrazione (*Klumpenrisiko*), ricopre un'importanza centrale per l'Istituto.

L'attività creditizia si concentra, infatti, principalmente nel settore delle costruzioni e delle attività immobiliari ticinesi. Essa implica, quindi, un doppio rischio di concentrazione: settoriale (settore delle costruzioni e delle attività immobiliari) e geografico (Cantone Ticino).

Nell'ambito della formulazione della strategia, sono stati simulati gli effetti sui risultati di un'eventuale crisi sul mercato immobiliare ticinese simile a quella verificatasi all'inizio degli

¹ Per le Banche Cantionali è stata considerata la media degli ultimi indicatori disponibili al momento della formulazione della strategia (2004).

² I rischi (rischio di credito, rischio di mercato - incluso il rischio di tasso - e rischio operativo) sono stati misurati in termini di ammontare di fondi propri richiesti secondo la normativa federale in vigore. Sul totale dei mezzi propri richiesti alla Banca per far fronte ad eventuali perdite inattese, l'85% è riconducibile ai rischi di credito.

anni '90. Le simulazioni hanno mostrato che tale crisi comporterebbe una forte contrazione degli utili, essenzialmente a causa dell'importante aumento della necessità d'accantonamento.

Allo scopo di mitigare il rischio di credito e, quindi, contenere l'impatto negativo del verificarsi di problemi sul mercato immobiliare ticinese, l'Istituto deve poter diversificare le proprie attività e, quindi, le proprie fonti di ricavo³. Nel corso della formulazione della strategia si sono valutate le varie opportunità di diversificazione. Da subito sono state escluse quelle al di fuori delle attività tipiche del settore bancario, anche alla luce delle esperienze fatte da altri istituti⁴. Nell'ambito delle attività tradizionali del settore bancario, è invece opportuno ricordare che la legge sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino esclude una diversificazione geografica dell'erogazione del credito. L'Istituto ha anche deciso, a differenza d'altre banche, di non procedere a un forte sviluppo delle attività di negoziazione per conto proprio, poiché esso comporterebbe un significativo incremento del rischio (di mercato) assunto. L'attività di gestione del portafoglio di negoziazione in proprio della Banca è caratterizzata da un posizionamento ridotto e diversificato ed è in primo luogo funzionale all'attività della clientela. L'Istituto, considerando anche le proprie peculiarità, non ha nemmeno ritenuto opportuno sviluppare le attività legate all'investment banking⁵. La scelta è, quindi, caduta sull'attività inerente all'amministrazione dei patrimoni della clientela privata (private banking).

Le analisi statistiche effettuate dalla Banca⁶ mostrano, e si tratta di una condizione importante, che l'evoluzione dei risultati da operazioni su interessi e quella dalle operazioni indifferenti (risultati da operazioni in commissione e da operazioni di negoziazione) sono solo leggermente correlate⁷. La correlazione sembra essere addirittura negativa⁸ negli intervalli di tempo in cui i risultati da operazioni su interessi evolvono negativamente⁹. Ciò significa che la diversificazione dei ricavi aumenta d'importanza nei momenti in cui il risultato da operazioni su interessi diminuisce. L'analisi statistica prova, dunque, che la diversificazione dei ricavi netti, fondata sull'aumento del risultato da operazioni indifferenti, è effettiva.

Per poter diversificare i ricavi netti è necessario accrescere i risultati da operazioni indifferenti in modo più che proporzionale alla crescita di quelli su interessi¹⁰. Considerato che le operazioni in commissione e, in larga parte, anche quelle di negoziazione, evolvono principalmente in funzione dei patrimoni amministrati, è indispensabile aumentarli in modo marcato.

Nell'ambito dell'elaborazione della strategia, sono state individuate due categorie di misure strategiche per poter convenientemente incrementare i patrimoni amministrati:

- implementazione di una strategia di private banking volta a favorire la crescita organica dei patrimoni,
- acquisto di una banca privata attiva nell'amministrazione dei patrimoni.

³ La diversificazione è anche resa possibile dalle modifiche della Legge sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino entrate in vigore il 1° luglio 2004, che hanno trasformato BancaStato in un istituto bancario universale a tutti gli effetti.

⁴ Si pensi ad esempio ai problemi legati alla creazione di gruppi di "banca-assicurazione".

⁵ Per investment banking si intendono le attività legate all'emissione di titoli, alle fusioni ed acquisizioni, alla *structured finance*, ecc.

⁶ Si tratta di analisi concernenti delle serie temporali (1985 al 2003) su dati a livello svizzero.

⁷ Nel caso di una forte correlazione positiva, l'evoluzione favorevole (sfavorevole) del risultato da operazioni su interessi sarebbe accompagnata da un'evoluzione positiva (negativa) del risultato da operazioni indifferenti. In questo caso, dal punto di vista dei ricavi, la diminuzione della quota dei risultati da operazioni su interessi sul totale dei ricavi netti non implicherebbe una diversificazione effettiva.

⁸ I dati a disposizione non sono sufficienti per ottenere dei risultati significativi.

⁹ In altri termini se il risultato da operazioni su interessi evolve negativamente, quello delle operazioni indifferenti mostra un andamento positivo.

¹⁰ La strategia prevede anche una crescita dei volumi e dei risultati nell'attività tradizionale. Ne consegue che la quota del risultato da operazioni su interessi sul totale dei ricavi netti può essere ridotta solo se quest'ultimo risultato mostra una crescita meno che proporzionale a quella del risultato da operazioni indifferenti.

L'esperienza degli ultimi anni mostra che la crescita organica non è sufficiente per accumulare patrimoni tali da portare ad una diversificazione dei ricavi. Ne consegue che l'acquisto è necessario.

Da rilevare che, negli ultimi 10 anni, numerose Banche cantonali hanno scelto strategie simili a quella auspicata da BancaStato con risultati nel complesso soddisfacenti. Dal 1995 al 2007, infatti, la media dei patrimoni amministrati dalle Banche cantonali è più che raddoppiata, i patrimoni amministrati rapportati alla somma di bilancio sono aumentati dal 50% a poco più del 90% e l'indice risultato da operazioni su interessi/ricavi netti è calato dal 70% a poco più del 60%¹¹.

Infine è opportuno accennare che, anche dal punto di vista del miglioramento della redditività dell'Istituto, l'attività dell'amministrazione dei patrimoni dà migliori garanzie di quella tradizionale. Dal 2003, infatti, la forte concorrenza tra gli istituti bancari ha gradualmente eroso i margini commerciali legati alle operazioni di credito tradizionali¹². Ne consegue che, allo scopo di mantenere una crescita dei proventi da operazioni su interessi, è necessario aumentare sempre più i volumi¹³. In un mercato limitato come quello ticinese, caratterizzato da una forte concorrenza, un aumento non ponderato dei volumi, porterebbe ad un ulteriore incremento del rischio di credito. Da aggiungere, inoltre, che il costo di rifinanziamento delle operazioni di credito tende ad aumentare a causa dell'erosione graduale del risparmio tradizionale. Questo strumento d'investimento che, in linea di principio, garantisce alla Banca capitali a costi inferiori a quelli reperibili sul mercato internazionale dei capitali, è sempre meno utilizzato dai risparmiatori. L'erosione del risparmio tradizionale aumenta gli oneri per interessi creando un'ulteriore pressione sul risultato da operazioni su interessi. Per quanto riguarda, invece, il settore dell'amministrazione dei patrimoni (private banking e gestione patrimoniale) si costata che, nonostante la concorrenza, i margini di guadagno restano ancora elevati. Le analisi a disposizione confermano che tali margini resteranno interessanti anche in futuro. Per le ragioni sopra esposte il Consiglio d'amministrazione ha, quindi, deciso di valutare l'acquisto di una banca privata attiva nell'amministrazione dei patrimoni.

2.2 La legge in vigore e i cambiamenti ritenuti necessari

BancaStato ha chiesto un parere legale al Prof. Dr. jur. Hans Caspar von der Crone, professore ordinario di diritto privato e dell'economia all'Università di Zurigo e titolare dello studio legale "von der Crone rechtsanwälte" di Zurigo specializzato in diritto societario, bancario e commerciale, allo scopo di verificare se la base legale attuale è sufficiente per l'acquisizione del 100% delle azioni, rispettivamente per garantire il controllo di un istituto bancario svizzero di diritto privato.

Il Prof. von der Crone è del parere che le disposizioni federali in materia e la LBSCT siano sufficienti per permettere tale acquisto. In particolare, per quel che concerne la LBSCT, il Prof. von der Crone, afferma che gli articoli 3, 3a, 10, 12, 14 e 24 cpv. 1 LBSCT sembrano permettere l'acquisto di una tale partecipazione. Ci sono, infatti, almeno sette altre Banche Cantonali (Argovia, Basilea Città, Ginevra, Grigioni, St. Gallo, Vaud e Zurigo) che, sulla base di disposizioni legali simili o anche meno esplicite di quelli citate, controllano delle società affiliate di diritto privato.

¹¹ Per BancaStato: crescita dei volumi pari al 10%, patrimoni amministrati/somma di bilancio pari al 50%.

¹² Si calcola circa una diminuzione del 30% negli ultimi tre anni.

¹³ L'affermazione è vera se si ipotizza un contributo costante del margine di trasformazione (margine legato alla gestione centralizzata - tesoreria e comitato ALM - della struttura del bilancio). Da rilevare che negli ultimi anni la Banca è riuscita a mantenere una crescita del risultato da operazione su interessi essenzialmente grazie all'aumento del margine di trasformazione.

L'art. 14 della LBSCT sancisce che "la Banca può assumere partecipazioni a imprese private, se ritenute d'interesse per l'economia cantonale o per la Banca stessa". Tuttavia, proprio riguardo l'art. 14 della LBSCT, un altro parere giuridico chiesto da BancaStato all'avv. Giancarlo Crespi dello studio legale e notarile "Crespi" di Bellinzona, ritiene che dai lavori legislativi relativi all'ultima modifica di legge "si evince che esso (l'art. 14 LBSCT) è stato adottato per rimuovere precedenti divieti in materia di investimenti", per partecipazioni considerate un "normale investimento" (pag. 12 del parere). L'acquisto di una banca privata, oltretutto finalizzato alla creazione di rapporti di collaborazione strategici e operativi, non può essere considerato un investimento "normale". Al fine di esplicitare la possibilità di acquistare una banca privata sarebbe necessario, sempre secondo l'avv. Crespi, modificare l'art. 14 della LBSCT. Come già ricordato, il parere in proposito del Prof. von der Crone diverge; egli, infatti, ritiene che il termine "partecipazione" ha già un significato strategico e non può essere ridotto al linguaggio usuale per gli "investimenti normali".

Allo scopo di chiarire la situazione e garantire la massima trasparenza al riguardo si ritiene ad ogni modo opportuno chiedere una modifica dell'art. 14 della LBSCT.

Nel suo parere giuridico, il Prof. von der Crone si pronuncia anche sul tema delicato relativo alla garanzia dello Stato.

Probabilmente già con l'attuale legge, la garanzia dello Stato è limitata alla sola BancaStato e, quindi, alle attività bancarie tradizionali, per le quali questa garanzia è stata pensata. La garanzia dello Stato non è ovviamente stata concepita per coprire anche i rischi causati da un'eventuale espansione delle attività e non dovrebbe, quindi, essere estesa agli obblighi dell'eventuale banca affiliata.

Il Prof. Von der Crone suggerisce, tuttavia, per garantire un'esclusione esplicita della garanzia dello Stato agli obblighi della partecipata, una modifica dell'art. 4 LBSCT.

Il Prof. von der Crone segnala ad ogni modo che questa modifica potrebbe non essere sufficiente per coprire il rischio, che BancaStato possa essere chiamata a rispondere per gli impegni della società affiliata, sopportando la responsabilità per gli amministratori che ha designato (*Haftung für entsandte Organe*), quale "organo di fatto" (*faktisches Organ*), o anche solo per la responsabilità fondata sulla fiducia (*Vertrauenshaftung*). Ciò significa che esiste un rischio teorico residuo, anche se molto esiguo, che in caso di insolvenza della banca privata affiliata, qualora fosse provata una responsabilità di BancaStato, i creditori possano "riattivare" di fatto la garanzia dello Stato per gli impegni della società figlia, anche se questa è esclusa per legge. La responsabilità di BancaStato non può quindi essere esclusa al 100%.

È possibile contenere il rischio di tali pretese, anche se non può essere del tutto evitato, tramite una vigilanza negli affari della banca privata affiliata da parte di BancaStato, tale da garantire che essa rispetti sempre i principi di solidità finanziaria e che tenga debitamente conto del mandato pubblico, anche se non si può esigere che lo esegua attivamente in ogni dettaglio. Sarà, inoltre, importante che l'esclusione della garanzia dello Stato sia esplicita anche verso la clientela della banca affiliata.

Come accennato in ingresso, l'avv. Crespi nel suo parere rileva, che la LBSCT non contiene disposizioni che consentono all'ente di diritto pubblico (appositamente costituito) di svolgere l'attività bancaria oggetto del mandato legislativo, mediante strutture di diritto privato, quali ad esempio l'acquisizione di una banca privata. Appare dunque opportuno, se non necessario, esplicitare come l'attività della banca privata affiliata debba conformarsi ai principi legali fondamentali di BancaStato, in particolar modo del mandato pubblico ai sensi dell'art 3 e 3a. L'avv. Crespi, a differenza del Prof. von der Crone,

sostiene, soprattutto in funzione di tale argomento, che la modifica legislativa è necessaria allo scopo di permettere l'acquisto di una banca privata.

In conclusione, anche se la base legale esistente consentirebbe già l'acquisto di una struttura di diritto privato da parte di BancaStato, si è ritenuto opportuno modificare in maniera più estesa l'art. 14 LBSCT, allo scopo di tener conto delle problematiche espresse nei pareri legali sopra esposti e di garantire trasparenza.

È importante rilevare, che la modifica proposta si limita a esplicitare, come già rilevato, che le eventuali società private controllate da BancaStato non devono metterne in pericolo il mandato pubblico. Questa modifica vuole espressamente chiarire, che lo scopo e l'attività di BancaStato non cambiano nemmeno in presenza di partecipazioni operative. Anzi, come si può evincere dall'argomentazione sintetizzata nel paragrafo 2.1., la trasformazione in "gruppo" è ritenuta la miglior opzione strategica per adempiere nel miglior modo possibile al mandato pubblico. Infine, ed è importante rilevarlo, la modifica di Legge BancaStato non cambia la forma giuridica della Banca (istituto autonomo di diritto pubblico).

L'occasione della riforma delineata è propizia per provvedere a un'altra modifica della Legge sulla Banca dello Stato, che questo Consiglio ritiene opportuna.

Tratto essenziale degli enti e istituti del diritto pubblico è la loro autonomia amministrativa, o meglio la loro libertà di decisione.

Nel quadro della legge l'istituto può decidere autonomamente come adempiere i compiti amministrativi ad esso demandati e come disciplinare le questioni organizzative o i rapporti con gli utenti; i poteri di intervento dell'autorità di vigilanza, in virtù dell'autonomia organica e amministrativa degli enti di diritto pubblico, sono sostanzialmente limitati e non possono in ogni caso essere estesi alla facoltà del Consiglio di Stato o del Parlamento di dare istruzioni vincolanti e impegnative ai membri dei consigli di amministrazione; si possono tuttavia riconoscere al Consiglio di Stato una serie di diritti minimi nei confronti di questi enti, come l'osservazione più o meno regolare dello svolgimento dei loro compiti, il diritto d'informazione e di consultazione o il rilascio di istruzioni comunque non vincolanti; per il resto possono essere invece utilizzati soltanto i mezzi di vigilanza previsti dalle disposizioni di legge applicabili, perché la vigilanza è circoscritta per principio agli strumenti previsti nella legge costitutiva (cfr. per tutti G. Corti, I rapporti fra Cantone e enti parastatali e fra il CdS e i loro organi, in RTiD 2007 I pagg. 525-526) (cfr. anche art. 70 lit. f Cost. cantonale), riservati ovviamente i poteri di vigilanza della Commissione federale delle banche statuiti agli artt. 23 e seg. LBCR e in particolare agli artt. 23sexies e 23septies LBCR.

Ora, la legge sulla Banca dello Stato prevede

- all'art. 3a l'elaborazione da parte del Consiglio d'amministrazione di un documento strategico che definisca gli obiettivi generali e specifici da perseguire a medio termine, gli strumenti utilizzati a questo scopo e le priorità di intervento,
- all'art. 33 il potere di verifica del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato del rispetto della legge e dell'adempimento dello scopo (però unicamente nell'ambito dell'esame e dell'approvazione del conto perdite e profitti e del bilancio della Banca) e
- all'art. 35 la verifica del corretto adempimento del mandato pubblico e del grado di raggiungimento degli obiettivi generali e specifici del documento strategico da parte della Commissione parlamentare del controllo del mandato pubblico. Il regolamento della Commissione del controllo del mandato pubblico precisa le competenze di questa Commissione.

Questi intendimenti del legislatore sono impostati e orientati a una vigilanza e a un intervento “a posteriori”, per taluni versi non adeguato a un ruolo più dinamico del proprietario della Banca. Il Governo non intende richiedere un’accresciuta responsabilità gestionale nei confronti della Banca, perché è consapevole del fatto che ciò esigerebbe la presenza di una struttura di consulenza e di un centro di competenze di supporto al Consiglio di Stato all’altezza di questo nuovo ruolo, di cui non dispone.

La legge e i materiali (da ultimo il Messaggio 3308 del 20 aprile 1988 concernente la riforma della Legge su BancaStato e il relativo rapporto commissionale) sono evidentemente del tutto silenti su questo tipo di orientamento del proprietario della Banca, orientamento che questo Consiglio, come detto, non intende seguire.

Ciò non toglie tuttavia che al Consiglio di Stato compete il compito di verificare che la legge sia rispettata, come pure che la politica generale della Banca corrisponda allo scopo previsto nella legge (art. 33 cpv. 1 LBSt), verifica che si propone in primo luogo di garantire la solvibilità della Banca nell’interesse dell’insieme dei suoi creditori mediante esigenze in materia finanziaria, organizzativa e di personale. Come osserva U. Zimmerli

“Eine verstärkte Aufsicht kann dazu beitragen, das Vertrauen in die Kantonalbanken zu erhalten und auszubauen” (U. Zimmerli, Bedeutung und Zukunft der Kantonalbanken, in AA.VV Aktuelle Probleme im Bankrecht, a cura di W. Wiegand, Bern 1994, p. 86)

Affinché sia svolto con cognizione di causa e con responsabilità questo potere di verifica deve essere ovviamente accompagnato da un diritto di informazione costante sui fatti rilevanti per la vita della Banca. Questo diritto va quindi espressamente menzionato nella legge per conferirgli giusta rilevanza e carattere istituzionale.

Lo scrivente Consiglio propone in concreto, che all’art. 33 LBSt. sia aggiunto un nuovo capoverso avente il seguente tenore:

“Il Consiglio di Stato è informato dal Consiglio di amministrazione sulle strategie e sull’andamento degli affari della Banca, salvaguardato il segreto bancario.”

La frequenza periodica di questo flusso di informazioni, in forma di relazioni orali o di rapporti da parte del Consiglio di amministrazione, va concertata con gli organi amministrativi della banca secondo criteri di opportunità. Il Consiglio di Stato deve ad ogni modo essere preventivamente informato sugli affari importanti della Banca, in particolare degli obiettivi strategici e di ogni decisione rilevante per lo scopo e il futuro della stessa, come pure di ogni grosso rischio che la Banca è suscettibile di correre senza che si voglia tuttavia attribuire allo scrivente Consiglio una facoltà di preavviso vincolante al Consiglio di amministrazione e quindi nel pieno rispetto dell’autonomia dell’istituto.

3. LE MODIFICHE DEGLI ARTICOLI DELLA LBSCT

Allo scopo di tenere conto delle esigenze in termini d’implementazione della strategia aziendale e delle questioni sollevate dai pareri legali sopra illustrati, si propone la modifica dell’art. 4 e dell’art. 14 della LBSCT.

Le modifiche per rapporto agli articoli in vigore sono evidenziate in neretto.

Articolo 4

Lo Stato risponde di tutti gli impegni della Banca non coperti da mezzi propri. **La garanzia dello Stato non si estende agli impegni di società affiliate.**

Articolo 14

¹La Banca può assumere partecipazioni **sia a carattere d'investimento sia permanenti** ad imprese private svizzere o estere se ritenute d'interesse per l'economia cantonale o per la Banca stessa.

²**L'attività delle società controllate dalla Banca non deve essere in contrasto con lo scopo previsto agli articoli 3 e 3a.**

Da rilevare che le modifiche degli articoli limitano la garanzia dello Stato a BancaStato ("madre") estendendo però lo scopo della Banca a tutto il gruppo (anche, quindi, alle "figlie"). L'operatività delle figlie non può, in effetti, mettere in pericolo la realizzazione dello scopo di BancaStato.

È importante sottolineare, infine, che già altri articoli della LBSCT garantiscono che l'estensione dell'attività della Banca non ne pregiudichi lo scopo. In particolare, la seconda sezione dell'articolo 12 della LBSCT estende il raggio d'attività della Banca, il quale è sempre in primo luogo in Ticino, ma rendendo anche possibili operazioni in Svizzera e all'estero, "ritenuto che non ne derivino rischi particolari e che ciò non sia pregiudizievole per il soddisfacimento del fabbisogno di capitali e crediti nel Cantone".

Articolo 33

¹Il Gran Consiglio e il Consiglio di Stato verificano che la legge sia rispettata, come pure che la politica generale della Banca corrisponda allo scopo previsto nella legge.

²Il Gran Consiglio e il Consiglio di Stato esercitano la competenza di cui al cpv. 1, in particolare nell'ambito dell'esame e dell'approvazione del conto perdite e profitti e del bilancio della Banca.

³Il Consiglio di Stato trasmette inoltre al Gran Consiglio il rapporto annuale specifico del revisore della Banca, dopo averlo esaminato e dopo aver formulato le proprie osservazioni in merito, contemporaneamente al messaggio sul conto perdite e profitti e sul bilancio della Banca.

⁴ (nuovo) **Il Consiglio di Stato è informato dal Consiglio di amministrazione sulle strategie e sull'andamento degli affari della Banca, salvaguardato il segreto bancario.**

4. CONCLUSIONI

Tenuto conto delle considerazioni che precedono, vi invitiamo a voler approvare il disegno di legge allegato.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, M. Borradori

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

LEGGE

sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino del 25 ottobre 1988; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 17 settembre 2008 n. 6117 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La Legge sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino del 25 ottobre 1988 è così modificata:

Art. 4

Lo Stato risponde di tutti gli impegni della Banca non coperti da mezzi propri. La garanzia dello Stato non si estende agli impegni di società affiliate.

Art. 14 cpv. 1 e 2 (nuovo)

¹La Banca può assumere partecipazioni sia a carattere d'investimento sia permanenti ad imprese private svizzere o estere se ritenute d'interesse per l'economia cantonale o per la Banca stessa.

²L'attività delle società controllate dalla Banca non deve essere in contrasto con lo scopo previsto degli articoli 3 e 3a.

Art. 33 cpv. 4 (nuovo)

⁴Il Consiglio di Stato è informato dal Consiglio di amministrazione sulle strategie e sull'andamento degli affari della Banca, salvaguardato il segreto bancario.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore.